



AVANTI IL TRIBUNALE DI TREVISO

Nella causa R.G. 542/2010 - G.I. dott. Boccuni - ud. 06.03.2010, promossa con atto di citazione in opposizione a precetto ed istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (ex art. 163 e 615 I c. CPC), da:

- **DALLAVALLE SANDRO** con l'avv. Marco Santarcangelo

CONTRO

- **ANDREON ARREDAMENTI s.r.l.**

La ditta Andreon Arredamenti s.r.l. con gli avv. Giovanni Bonotto ed Emanuela Bottega con studio in Treviso, largo Porta altinia n. 6 (tel 0422/41.11.54 - fax 0422/54.13.95 giusta mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo n.1347/09 valido anche per la fase esecutiva, già costituita per la fase cautelare del presente procedimento e relativa all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo proposta da Dallavalle Sandro, dimette la seguente

COMPARSA DI COSTITUZIONE

La ditta Andreon Arredamenti non può qui che riprendere e ribadire quanto già dedotto in atti in sede di sospensiva che integralmente si richiama.

Poco vi è da aggiungere. Se non per dire che la ditta Andreon qui convenuta non ha promosso alcuna esecuzione, neppure dopo che, a scioglimento della riserva, con ordinanza (doc. all. 1) è stata rigettata l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo in oggetto (n. 1347/09).

Questa non è ancora stata avviata ancorché nella causa di opposizione al D.I. introdotta dalla società Essedi Studio s.a.s. avanti il Tribunale di Treviso-Sez. distaccata di Conegliano è intervenuta ordinanza del Giudice con cui è stata pronunciata la provvisoria esecutività di detto decreto.

Ed anche in questo secondo caso, come già nell'ordinanza 10.04.2010 del presente

giudizio ove il giudicante diffusamente illustra le ragioni per cui non poteva essere accolta la richiesta di sospensiva formulata dal ricorrente (inter alia: "*ritenuto che tale opposizione, espressamente proposta in nome e per conto della società, non possa spiegare i propri effetti anche nei confronti del socio accomandatario*"...), la motivazione della concessione dell'esecuzione provvisoria del D.I. è evidentemente molto significativa della totale infondatezza delle pretese del sig. Sandro Dallavalle.

Di tal ch  alla medesima si fa diretto richiamo, allegandone in questa sede copia (doc. all. 2)

L'ammontare di cui al decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti della societ  (che ha proposto opposizione) e nei confronti del socio accomandatario   stato confermato integralmente.

Le contestazioni relative all'*an* e al *quantum debeatur* risultano superate tanto da parte dell'opponente e, a maggior ragione, da chi non ha svolto contestazioni di sorta.

L'infondatezza degli assunti avversi, non si pu  che ribadirlo, appare assolutamente palese e, neppure, controparte potr  cercare di appigliarsi alla questione della presunta violazione, da parte della Andreon Arredamenti, della preventiva escussione.

Ma anche di questo, peraltro, si   detto, evidenziando come il sig. Sandro Dallavalle, se nelle premesse ha fatto un accenno al problema, nelle conclusioni assunte nell'atto di opposizione si   limitato a formulare qui un'unica domanda e cio  quella volta all'accertamento e dichiarazione dell'inesistenza del diritto a procedere, nulla chiedendo invece in relazione alla questione della preventiva escussione, neppure in via gradata.

E' pertanto fuor di dubbio che, in mancanza di domanda, (anche tenendo conto del principio in base al quale il Giudice pu  interpretare le domande dal contesto

dell'atto e non solo dalle conclusioni) nulla potrà al riguardo essere valutato e deciso, opponendosi sin d'ora questo patrocinio a qualsiasi nuova domanda che abbia ad essere *ex adverso* formulata.

E' evidente infatti che a fronte di una situazione totalmente particolare come la coesistenza di un decisione passata in giudicato e definitivamente esecutiva con una posizione solidale ma ancora aperta alla discussione (decreto ingiuntivo ritualmente impugnato da parte della società) porta a valutazioni del principio del beneficio dell'escussione preventiva porta a valutazioni piuttosto complesse.

Va considerato che il beneficio della preventiva escussione non è una condizione di procedibilità degli atti ma è, appunto, "un beneficio" ovvero una facoltà che il socio può invocare a proprio favore *avendo* il creditore un'alternativa.

Nel caso in cui vi sia il giudicato e dall'altro non vi sia ancora titolo la domanda che doveva fare l'opponente *già* tenuto al pagamento doveva essere articolata e non essendo certo sufficiente richiamare un principio noto a chiunque nelle sue linee generali. In ogni caso oggi, lo scenario è completamente diverso potendo la società rappresentata dallo stesso sig. Sandro Dalla Valle provvedere al pagamento del titolo intervenuto in forma esecutiva (ancorché provvisoria) anche nei confronti di essa. Nessun comportamento men che corretto o illecito può essere imputato alla ditta Andreon Arredamenti S.r.l.

* * *

Ciò premesso, la Ditta Andreon Arredamenti srl, *ut supra* rappresentata ed assistita, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Respingersi le domande preliminari e di merito dell'attore Sandro Dallavalle in quanto infondate in fatto e in diritto, compresa la domanda di condanna ex art. 96

c.p.c. così come chiesta.

Inoltre, vista la temerarietà della domanda svolta dall'attore ex art. 96 c.p.c. sia riconosciuta alla convenuta Andreon Arredamenti srl giusta riparazione in base alla stessa norma.

Con integrale vittoria di spese, diritti e onorari.

In via istruttoria: si allegano i documenti sopra richiamati e con ogni altra riserva compatibile con il rito.

Si allegano:

- 1) ordinanza del Tribunale di Treviso Dott.ssa Cicero 10.04.2010;
- 2) ordinanza del Tribunale di Treviso - Sezione Distaccata di Conegliano Dott. Deli Luca 29.03.2010.

Con osservanza.

Treviso, 06.05.2010

Avv. Emanuela Bottega

Avv. Giovanni Bonotto

